

## **REGOLAMENTO DI FORNITURA GAS**

Premesso che:

**1** Le parti del presente regolamento per la vendita di gas naturale sono l'Esercente AGAM VENDITE S r l socio unico di AGAM SPA, di seguito denominata Esercente, ed il Cliente individuate entrambe nell'intestazione del presente regolamento;

**2** Le norme contrattuali di seguito riportate sono conformi a quelle previste dagli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile nonché dalla deliberazione 229/01 e successive modifiche dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG);

**3** Le definizioni utilizzate nel presente regolamento sono quelle della deliberazioni 229/01, 168/04, 138/03

**4** Il contenuto del regolamento è conforme al Titolo IV, articolo 11 della deliberazione 126/04 dell'AEEG;

**5** È facoltà dell'Esercente variare unilateralmente specifiche clausole del presente regolamento durante il periodo di validità dello stesso per giustificato motivo dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza delle variazioni. La comunicazione dovrà contenere per ciascuna delle modifiche proposte

- il testo completo delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta
- l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle variazioni proposte
- la decorrenza della variazione proposta
- i termini e modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri;

si conviene e si stipula tra l'Esercente ed il Cliente quanto segue:

## **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse e gli allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

## **ARTICOLO 2**

### **OGGETTO, DURATA E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO**

**2.1** Oggetto del regolamento è la fornitura di gas naturale all'impianto del Cliente. Il punto di consegna della fornitura è il contatore d'utenza.

**2.2** AGAM Vendite stabilisce in accordo con il Distributore locale le condizioni tecniche: portata, numero, ubicazione e tipo dei gruppi di misura e controllo, eventualmente integrati con idonee apparecchiature per la rettifica dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature verrà applicato nella fase di fatturazione un fattore di correzione K riportato nel regolamento.

In caso di aumento o diminuzione del potere calorifico il corrispettivo del gas al metro cubo varierà secondo i criteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei casi di proprietà recintate il cliente dovrà predisporre un idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via nel quale verranno installati i gruppi di misura

**2.3** Il gas oggetto del presente regolamento sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d'orario. Le interruzioni temporanee imputabili all'azienda di distribuzione e/o al trasportatore, parziali e/o totali, della somministrazione del gas non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo ad AGAM Vendite, nè potranno costituire motivo di risoluzione del regolamento. In nessun caso AGAM Vendite potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili all'azienda di Distribuzione e/o al Trasportatore.

Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas attengono al trasportatore e

all'azienda di distribuzione. AGAM Vendite si impegna comunque a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Trasportatore e dell'azienda di Distribuzione. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi fatto salvo quanto stabilito dal DPR 24/5/88 n. 224 e successive modificazioni e integrazioni.

**2.4** La data di avvio del servizio è quella riportata nell'intestazione del presente "Regolamento di fornitura".

**2.5** La durata del Regolamento è di anni uno a partire dalla data di avvio di cui al punto 2.2 ed il rinnovo è tacito di anno in anno.

Salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, il cliente ha facoltà di recedere dal regolamento con un preavviso di:

- 30 gg. nel caso di modifica del proprio fornitore;
- senza alcun termine in tutti gli altri casi.

L'Esercente può recedere dal regolamento con un preavviso di 30 giorni.

In ogni caso la disdetta deve avvenire in forma scritta.

Il regolamento, a seguito di richiesta di recesso, cessa i suoi effetti dal momento della chiusura fisica del gruppo di misura.

**2.5** Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione può sottoscrivere voltura o stipulare un nuovo regolamento pagando l'importo stabilito dalla Società di Distribuzione.

In caso di voltura è necessario che il subentrante e il cliente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione che fissa i rispettivi obblighi nei confronti dell'Esercente, individuando la data di decorrenza del nuovo regolamento e i rispettivi obblighi circa il consumo di gas da determinarsi anche in via presuntiva su accordo delle parti.

Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente e il cliente uscente non abbia disdetto il regolamento di vendita, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti dell'Esercente finché il subentrante non abbia stipulato un nuovo regolamento.

**2.6** AGAM Vendite può cedere il presente regolamento ad altra Società

### **ARTICOLO 3**

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

**3.1** Le condizioni di fornitura applicate alla data di sottoscrizione del regolamento sono espone dettagliatamente nell'Allegato 1 ("Condizioni economiche di fornitura") unitamente ai criteri di aggiornamento delle componenti.

**3.2** Le condizioni di fornitura regolate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed i relativi adeguamenti automatici sono pubblicate e aggiornate sul sito internet di AGAM Vendite all'indirizzo [www.agammonza.it](http://www.agammonza.it).

**3.3** Le tariffe di cui all'allegato 1 non includono le accise e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) i cui valori sono indicati in bolletta. Le imposte sono applicate secondo le norme di legge vigenti in funzione degli utilizzi

**3.4** Le agevolazioni fiscali spettanti a determinate categorie di utilizzatori previste nella nota 1) dell'articolo 26 del TUA 504/95 e successive integrazioni sono applicate dall'Esercente a seguito presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme previste dall'Agenzia delle Dogane competente.

### **ARTICOLO 4**

#### **GARANZIE ED ONERI A CARICO DEL CLIENTE**

##### **4.1 Deposito cauzionale**

**4.1.1** Il Cliente, all'atto della stipula del regolamento di fornitura, versa all'AGAM Vendite un deposito cauzionale commisurato all'ammontare dei consumi annui come definito dalle norme vigenti (Del. 229/01 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, art. 13 comma 1): 25 € fino a 500mc/a, 77 € da 501

a 5000mc/a, l'equivalente di una mensilità media annua per consumi superiori a 5000mc/a. L'entità del consumo medio annuo ed il relativo importo vengono indicati sul Regolamento di fornitura e possono essere addebitati sulla prima bolletta in emissione.

**4.1.2** Il deposito cauzionale è fruttifero e viene restituito al cliente in regola con i pagamenti non oltre trenta giorni dalla data in cui il regolamento di vendita cessa i suoi effetti maggiorato degli interessi legali, senza alcuna formalità a carico del Cliente.

**4.1.3** La domiciliazione bancaria della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.

In sostituzione del deposito cauzionale, AGAM Vendite si riserva di chiedere al Cliente la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione.

**4.1.4** L'Esercente non può sospendere la fornitura per un debito il cui valore è pari o inferiore a quello del deposito cauzionale versato. L'Esercente può trattenere tale somma e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

##### **4.2 Oneri di attivazione**

**4.2.1** Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del regolamento, ove richiesto, versa un contributo per l'allacciamento dell'impianto alla rete di distribuzione, quantificato da AGAM Vendite mediante una offerta tecnica. La realizzazione degli impianti avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto e all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e /o a carico di altri enti.

**4.2.2** Le eventuali opere murarie necessarie all'allacciamento dell'impianto alla rete di distribuzione sono eseguite a spese e a cura del Cliente.

**4.2.3** Sono a carico del Cliente gli oneri relativi alle spese di bollo del Regolamento e quelle relative alla posa ed attivazione del misuratore che sono entrambe quantificate nella prima pagina del Regolamento e che potranno essere fatturate con la prima bolletta.

## **ARTICOLO 5 IMPEGNI DEL CLIENTE**

**5.1** Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas oggetto del presente regolamento. Analogamente il Cliente non può utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.

**5.2** AGAM Vendite, in caso di prelievo fraudolento di gas, ricostruirà i consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base dei consumi medi giornalieri di periodi analoghi, emetterà la relativa fattura e richiederà il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, se manomesse; ne darà inoltre pronta comunicazione alle autorità competenti.

**5.3** Gli impianti del Cliente a valle del punto di consegna, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del vettore energetico.

**5.4** Non è consentito al Cliente modificare, manomettere ovvero occultare con opere in muratura il gruppo di misura, nonché le apparecchiature e gli impianti relativi.

**5.5** Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata ad AGAM Vendite che provvederà ad aggiornare il regolamento di fornitura o a stipularne uno nuovo. Nel caso in cui non venisse comunicata la variazione d'uso AGAM Vendite si riserva il diritto di rifat-

turare i Consumi del Cliente secondo i valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui la variazione è stata realizzata.

## **ARTICOLO 6 RILEVAZIONE CONSUMI**

**6.1** Il Cliente deve garantire in qualsiasi momento l'accessibilità del gruppo di misura, onde consentirne la verifica e la lettura.

**6.2** L'Esercente provvede alla lettura del contatore inviando un operatore con la seguente frequenza minima variabile in base ai consumi annui del Cliente:

- almeno una volta all'anno per consumi fino a 500 mc/anno
- almeno una volta ogni sei mesi per clienti con consumo compreso tra 500 e 5000 mc/anno
- almeno una volta al mese per consumi superiori a 5000 mc/anno, tranne nei mesi con consumi storici non superiori ad un decimo rispetto a quelli medi mensili.

**6.3** L'Esercente consente al Cliente di avvalersi della possibilità di effettuare l'autolettura del contatore con le modalità e nei tempi indicati in bolletta, che può essere comunicata tramite telefono al numero verde 800-394433, sul sito web [www.agammonza.it](http://www.agammonza.it) o mediante cartolina postale. Nel caso la lettura comunicata non fosse accettata dal sistema perché significativamente diversa dalla media dei consumi storici del Cliente, la non accettabilità gli verrà comunicata.

**6.4** In assenza della lettura effettiva o dell'autolettura, la fatturazione – salvo conguaglio – può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'Esercente sulla base dei consumi storici del cliente, o nel caso di nuovi clienti, sui consumi che l'Esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in base all'utilizzo del gas.

**6.5** Per i nuovi clienti con consumi fino a 5000 mc/anno la Esercente, trascorsi 3 mesi dalla data di stipulazione del regolamento di vendita, invia un opera-

tore per eseguire la lettura del gruppo di misura o invia una comunicazione invitando il cliente ad utilizzare l'autolettura.

## **ARTICOLO 7**

### **VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLA MISURAZIONE DEI CONSUMI.**

**7.1** Quando il cliente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Esercente, dietro richiesta scritta e dopo il pagamento di un deposito cauzionale nella misura stabilita dal distributore, dispone le opportune verifiche.

**7.2** Se queste confermano l'inconveniente lamentato dal cliente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Esercente, il quale disporrà altresì il rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati limitatamente al periodo in relazione al quale è tecnicamente possibile accertare l'inconveniente, nonché del deposito cauzionale.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza dell'1% in più o del 2% in meno entro il campo della portata teorica del contatore, l'Esercente addebita in fattura le spese di verifica sostenute.

**7.3** Qualora il contatore installato presso il cliente, a seguito di una verifica tecnica effettuata dall'Esercente su richiesta del cliente stesso o a seguito di ordinari controlli, evidenzia un errore nella registrazione dei consumi al di fuori delle soglie previste dalla normativa tecnica in vigore, l'Esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi.

**7.4** La ricostruzione dei consumi partirà dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità se determinabile con certezza. Nei casi in cui non sia possibile una determinazione certa del momento del guasto, la ricostruzione dovrà riguardare un periodo massimo di dodici mesi a partire dal giorno della verifica del contatore e fino alla sostituzione dello stesso. Verranno presi a riferimento i consumi storicamente fatti registrare dal cliente negli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito.

**7.5** Il cliente potrà comunque portare a conoscenza della Esercente elementi che dimostrino, con riferimento al periodo oggetti di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati dalla Esercente.

**7.6** Il risultato della verifica, l'ammontare dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione relativa (verbale di verifica, stime dettagliate della ricostruzione, metodo di stima utilizzato) dovranno essere comunicati al cliente entro due mesi dal momento della verifica stessa.

**7.7** La procedura di cui al comma precedente può essere oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Finanziario (UTF) che può modificare i risultati a cui è pervenuta l'Esercente, in questo caso eventuali maggiori importi dovuti saranno richiesti al cliente.

**7.8** Il cliente ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione dei risultati della ricostruzione dei consumi per presentare le proprie controdeduzioni, debitamente documentate, ed opporsi. In questo caso l'Esercente non può sospendere la fornitura fino al momento della risoluzione della controversia per motivi attinenti alla stessa.

## **ARTICOLO 8**

### **MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

#### **8.1 Periodicità di fatturazione consumi**

**8.1.1** La fatturazione dei consumi viene effettuata tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente come segue:

- per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno la fatturazione è almeno quadrimestrale;
- per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la fatturazione è almeno trimestrale
- per i clienti superiori a 5000 mc/anno la fatturazione è almeno mensile ad

esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili

**8.1.2** In presenza di un gruppo di misura accessibile i clienti di cui alla precedente lettera a) riceveranno ogni anno almeno una bolletta di conguaglio; i clienti di cui alla lettera b) riceveranno ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio; i clienti di cui alla precedente lettera c) riceveranno solo bollette calcolate su consumi effettivi.

**8.1.3** Il calcolo dei consumi avverrà in base al disposto dell'art. 6 della Delibera 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

## **8.2 Modalità di calcolo dei consumi**

**8.2.1** La fatturazione avviene sulla base dei consumi rilevati al momento della lettura effettuata dall'Esercente o dell'autolettura del Cliente effettuata nei tempi e con le modalità indicate in bolletta.

**8.2.2** La fatturazione nel periodo intercorrente tra una lettura e quella successiva, avviene in relazione ai consumi presunti, stimati dall'Esercente sulla base dei consumi storici del Cliente.

**8.2.3** Sono definitivamente attribuibili al Cliente soltanto i consumi effettivi.

**8.2.4** L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo. La revisione della funzione consumi storici del Cliente avviene sulla base di letture o autoletture.

## **8.3 Tempi e modalità di pagamento della bolletta**

**8.3.1** Il Cliente è tenuto al pagamento della bolletta entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva almeno di 20 giorni rispetto a quella di emissione. Qualora il cliente non rispetti il termine stabilito l'Esercente richiede, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora di cui

all'allegato 2 (Spese contrattuali e casi di morosità)

**8.3.2** La morosità, inoltre, dà diritto alla Esercente di procedere alla sospensione della fornitura del gas dopo diffida con preavviso scritto di 10 giorni, fatta salva l'assunzione di tutte le iniziative ritenute opportune.

**8.3.3** L'Esercente consente la rateizzazione del pagamento delle bollette nei seguenti casi:

- a) per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- b) per tutti i clienti ai quali, a seguito di mal funzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento dei corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
- c) per i clienti con gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

Non sono concesse rateizzazioni per corrispettivi inferiori a Euro 50,00

Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazioni alla Esercente entro la data di scadenza della bolletta a pena di decadenza.

Il corrispettivo è suddiviso in numero di rate di ammontare costante almeno pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.

Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al Tasso ufficiale di Riferimento, così come previsto dall'allegato 3

## **8.4 Reclami sugli importi fatturati**

**8.4.1** I reclami relativi agli importi fatturati in bolletta e non ancora versati dal Cliente vengono accolti previa verifica della lettura del misuratore. Se il reclamo è motivato la bolletta viene ritirata dall'Esercente e annullata.

**8.4.2** I reclami relativi a importi fatturati e versati dal Cliente vengono accolti previa verifica della lettura del misuratore e gli importi pagati e non dovuti, anche se di importo diverso da quello richiesto dal Cliente, sono rimborsati entro 90 giorni dalla data di richiesta rettifica per Clienti con misuratore fino alla Classe G25 ed entro 60 gg. per Classi superiori.

**8.4.3** In caso le verifiche comportino la mancata accettazione del reclamo presentato, l'Esercente motiva il rifiuto entro i termini sopradetti.

## **ARTICOLO 9 TEMPI E MODALITÀ DELLA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ DEL CLIENTE**

**9.1** L'Esercente ha diritto di sospendere la somministrazione del gas in tutti i casi previsti dal Regolamento e in caso di morosità del Cliente in base all'allegato 2 (spese contrattuali e casi di morosità).

**9.2** In ogni caso l'Esercente non può disporre la sospensione della fornitura nei seguenti casi:

- a) in assenza di comunicazione scritta di cui all'allegato;
- b) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato alla Esercente nei termini e con le modalità indicate dalla Esercente stessa, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultima per causa non imputabile al cliente;
- c) in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse dalla vendita del gas;
- d) durante i giorni indicati come festivi nel calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i festivi;
- e) per fattispecie previste in modo non esplicito nel regolamento di vendita;
- f) per mancata sottoscrizione del regolamento di vendita.

**9.3** In deroga a quanto stabilito dal comma precedente lettera a), l'Esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei

gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al regolamento.

**9.4** L'esercente in caso di sospensione della fornitura richiede al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura nei limiti del costo sostenuto per tali operazioni. L'importo massimo, nel caso di un contatore accessibile, è di 150 € adeguabili annualmente in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istat.

## **ARTICOLO 10 INDENNIZZI AUTOMATICI**

Le violazioni contrattuali limitatamente ai casi di:

- Mancata lettura di gruppi di misura accessibili
- Periodicità massima difforme rispetto al punto 7.1 per emissione bollette
- Tempo inferiore a 10 giorni lavorativi tra l'invio del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura
- Mancato rispetto degli adempimenti di cui al punto 6. delle premesse del presente Regolamento comportano la corresponsione di un indennizzo automatico di 30 € con le modalità previste all'articolo 55 della deliberazione dell'AEEG 168/04 del 29.09.04.

## **ARTICOLO 11 INFORMAZIONI, RECLAMI E CONTROVERSIE**

### **11.1 Informazioni**

Il Cliente può formulare richieste di informazione con tutti i mezzi idonei alla comunicazione con l'Esercente. Lo stesso normalmente risponderà con la forma scritta. Sono fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale dell'Esercente sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.

### 11.2 Reclami

Il Cliente può inoltrare reclami utilizzando il modulo (allegato 3) al presente Regolamento, scaricabile dal sito Web aziendale e disponibile a semplice richiesta in forma cartacea presso gli sportelli dell'ufficio utenza di via Cremona 4 in Monza.

Inoltre il Cliente può inoltrare reclamo con ogni mezzo utile alla comunicazione con l'Esercente che consenta di accertare la data del ricevimento.

Il reclamo in caso di necessità sarà compilato nella forma scritta da parte del personale dell'Esercente qualora il Cliente per sue esigenze lo richieda.

### 11.3 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in connessione con il presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Monza

Allegati:

- 1) Tariffe in vigore alla sottoscrizione del regolamento
- 2) Spese contrattuali e casi di morosità
- 3) Modulo per comunicazione ad Agam Vendite Srl
- 4) Modulo di denuncia nei casi di sinistro
- 5) Informativa decreto legislativo 196/2003 (legge sulla privacy)
- 6) .....

L'esercente  
AGAM VENDITE SRL

Il Cliente

.....

.....

